*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 287 del 15 dicembre 1947*

**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
## REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Lunedì, 15 dicembre 1947** — PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione del Prestito Regno d'Italia 7 % 1951 in dollari, tuttora in circolazione all'estero.**

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U. S. A. dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dai comuni di Roma e di Milano e dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie.**

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U.S.A. dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e da talune società italiane.**

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.

**Autorizzazione all'Ambasciatore d'Italia a Washington e ad altri funzionari a compiere gli atti relativi alla emissione delle obbligazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione del Prestito Regno d'Italia 7 % 1951 in dollari, tuttora in circolazione all'estero.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, che lo autorizza ad emettere obbligazioni trentennali in dollari per la sistemazione e conversione ad un tasso non superiore al 3 % delle obbligazioni, tuttora in circolazione all'estero, del prestito 7 % di cento milioni di dollari di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, ed a determinare il saggio d'interesse, l'ammortamento e le altre condizioni e modalità dell'emissione e quanto altro possa occorrere per l'attuazione della sistemazione anche degli interessi arretrati sulle obbligazioni del detto prestito 7 %;

Ritenuto che il residuo ammontare capitale di tali obbligazioni 7 % ascende a dollari 66.174.400 e che di questo ammontare l'importo di dollari 38.459.500 è rappresentato dalle obbligazioni di proprietà della liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, cosicchè l'ammontare capitale tuttora circolante all'estero deve ritenersi non superiore a dollari 27.714.900, salvo le eventuali diminuzioni di tale cifra derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in Italia in materia di cessione obbligatoria di titoli italiani emessi all'estero;

Ritenuto che gli interessi maturati dal 1° giugno 1940 (data dell'ultimo pagamento di interessi effettuato negli Stati Uniti d'America) fino al 1° gennaio 1947, sul predetto ammontare nominale di dollari 27.714.900, ascendono, con l'arrotondamento d'uso negli Stati Uniti d'America, a dollari 460,80 per ogni dollari 1000 di capitale nominale, e cioè in complesso a dollari 12.771.025,92;

Ritenuto che — ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894 — è stato corrisposto su un ammontare di dollari 434.542,50 di cedole del prestito 7 % di cui trattasi, relative a titoli appartenenti a persone non nemiche, un anticipo di L. 35 per ogni cedola da dollari 3,50 che si considera conguagliabile a dollari 1,75, pari alla metà del loro valore, sulla base di un rapporto medio di L. 20 per dollaro, avuto riguardo al periodo di corresponsione dell'anticipo stesso;

Ritenuto che dalla predetta somma di dollari 12.771.025,92 è da detrarsi l'ammontare di dollari 616.756, rappresentante il valore di cedole appartenenti a titoli in circolazione all'estero, ma possedute dalla anzidetta liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in aggiunta al suddetto ammontare capitale di obbligazioni, nonchè l'ammontare di dollari 217.271,25, pari alla metà del valore delle cedole sulle quali è stato corrisposto l'anticipo previsto dal regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894;

Ritenuto che pertanto il complessivo ammontare massimo delle obbligazioni da considerarsi tuttora circolanti all'estero e dei relativi interessi scaduti e non pagati risulta di dollari 39.651.898,67;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della sistemazione e conversione del prestito 7 % di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, numero 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, il Tesoro dello Stato offrirà in cambio delle obbligazioni del prestito stesso circolanti all'estero e a soddisfacimento dei relativi interessi scaduti e non pagati fino al 1° gennaio 1947, le nuove obbligazioni trentennali in dollari, che esso è autorizzato ad emettere ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921.

Tali nuove obbligazioni — che porteranno la denominazione: « Obbligazioni estere trentennali 1947, con fondo di ammortamento, della Repubblica italiana » (« Italian Republic - 30 Year External Sinking Fund Bonds of 1947 ») — saranno emesse dal Tesoro dello Stato per un capitale nominale pari all'ammontare delle obbligazioni in circolazione all'estero del suddetto prestito 7 %, presentate per il cambio, e delle relative cedole rappresentanti gli interessi come sopra scaduti e non pagati, ed in ogni caso per un capitale nominale non eccedente il complessivo importo di dollari 39.651.900; in cifra arrotondata. Le cedole sulle quali è stato corrisposto l'anticipo previsto dal regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894, saranno ammesse al cambio con le nuove obbligazioni sulla base della metà del loro valore, contro presentazione delle ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La scadenza del termine entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di cambio (non anteriore, in ogni caso, al 1° gennaio 1949) sarà determinata dal Ministro per il tesoro e notificata nei modi che saranno stabiliti nell'atto di emissione di cui al successivo art. 11.

Art. 2.

Le obbligazioni da emettersi a norma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, avranno la data e la decorrenza del 1° gennaio 1947 e frutteranno l'interesse dell'1 % annuo dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1949, del 2 % annuo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951, del 3 % annuo dal 1° gennaio 1952 in poi.

Tale interesse sarà pagabile a rate semestrali posticipate, con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno.

La rata d'interesse con scadenza al 1° luglio 1947 sarà pagata al momento della consegna delle nuove obbligazioni in cambio di quelle 7 % attualmente in circolazione.

Art. 3.

Le obbligazioni saranno rappresentate da titoli da tagli 100, 400, 500 e 1000 dollari e saranno corredate di cedole per il pagamento degli interessi. Esse potranno essere rese nominative solo per quanto concerne il capitale.

I titoli definitivi saranno allestiti in Italia ed avranno le caratteristiche che saranno determinate con successivo decreto Ministeriale.

In attesa dell'allestimento dei titoli definitivi, ai richiedenti il cambio delle vecchie obbligazioni potranno essere consegnati titoli provvisori, che saranno allestiti negli Stati Uniti d'America.

Saranno emessi certificati frazionari al portatore (*scrip certificates*) per le somme inferiori a 100 dollari, commutabili con obbligazioni dei tagli previsti, se consegnati per un corrispondente ammontare entro il 1° gennaio 1955, ovvero, qualora l'offerta di cambio resti aperta oltre il 1° gennaio 1949, entro sei anni dalla data di chiusura dell'offerta stessa.

I titoli, sia provvisori che definitivi, ed i certificati frazionari recheranno il fac-simile della firma del Ministro per il tesoro e saranno autenticati dall'agente finanziario di cui all'articolo seguente.

I titoli, sia provvisori che definitivi, saranno inoltre controfirmati a mano da un rappresentante della Repubblica italiana (Ministero del tesoro) che sarà all'uopo autorizzato con apposito decreto Ministeriale.

Art. 4.

Sarà affidato alla Banca J. P. Morgan & Co. Inc., di New York, l'incarico di agente finanziario dell'emissione.

L'agente finanziario sarà autorizzato ad effettuare le operazioni del cambio e ad espletare i vari servizi necessari per la gestione della nuova emissione. Con successivo decreto Ministeriale saranno fissate le condizioni e modalità dell'incarico da conferire al predetto agente finanziario.

Speciali incarichi in relazione al cambio suddetto potranno essere affidati ad altre banche, nazionali o estere, qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 5.

Il capitale e gli interessi saranno pagabili in New York City, in moneta degli Stati Uniti d'America, quale risulterà legalmente in circolazione all'epoca del pagamento, per il soddisfacimento dei debiti pubblici e privati, e, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, non saranno assoggettati ad alcuna deduzione per imposte o tasse italiane.

Art. 6.

Dopo scaduto il termine per il cambio, sarà in facoltà dello Stato italiano di procedere, con un preavviso di 30 giorni, al riscatto totale del complessivo ammontare delle nuove obbligazioni, al loro valore nominale, aumentato degli interessi maturati.

Art. 7.

Un fondo di ammortamento della nuova emissione sarà costituito, presso l'agente finanziario, mediante le seguenti percentuali semestrali del capitale nominale complessivo delle obbligazioni emesse e di quelle da emettersi in commutazione dei certificati frazionari, che ad esso agente saranno pagate del Ministero del tesoro, perchè siano destinate all'acquisto di obbligazioni della emissione stessa a prezzo non superiore al valore nominale, aumentato dei relativi interessi maturati, ovvero al rimborso alla pari mediante sorteggio, qualora non sia possibile l'acquisto sul mercato alle condizioni predette

*a*) il $\frac{1}{2}$ % entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 15 giugno 1952 fino al 15 dicembre 1956 incluso;

*b*) l'1 % entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.

In aggiunta a dette percentuali, e con la medesima destinazione, il Ministero del tesoro pagherà alle stesse date all'agente finanziario un ammontare uguale all'interesse semestrale dovuto alla prossima scadenza su tutte le obbligazioni che siano state come sopra acquisite al fondo di ammortamento.

Il pagamento delle suddette rate del fondo di ammortamento potrà essere anticipato, nel qual caso verrà corrispondentemente ridotto l'ammontare delle rate future.

Art. 8.

L'importo degli interessi sulle obbligazioni, da trasferire semestralmente all'agente finanziario (comprendente anche l'ammontare di essi destinato al fondo di ammortamento, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 7), sarà commisurato:

*a*) fino a che resterà aperta l'offerta di cambio, all'ammontare massimo dell'emissione, previsto nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto;

*b*) per il periodo successivo alla chiusura dell'offerta di cambio, all'ammontare delle obbligazioni emesse e consegnate e di quelle da emettersi a fronte dei certificati frazionari.

L'eventuale eccedenza delle somme corrisposte come al precedente paragrafo *a*) rispetto all'importo degli interessi dovuti alle singole scadenze sulle obbligazioni effettivamente emesse o da emettersi, sarà accreditata al fondo di ammortamento ed imputata in conto delle rate future, dovute per il fondo stesso, ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9.

La valuta in dollari occorrente per il pagamento degli interessi sulle nuove obbligazioni e delle percentuali per il fondo di ammortamento indicate nel precedente art. 7 sarà versata alla Banca d'Italia, a rate mensili di importo pari ad un sesto delle somme semestrali come sopra dovute all'agente finanziario, e sarà da essa Banca d'Italia accantonata in uno speciale conto vincolato al servizio delle obbligazioni, per essere semestralmente trasferita all'agente finanziario.

Art. 10.

A cura dei rappresentanti del Tesoro italiano, appositamente delegati, saranno esperite le pratiche necessarie per la registrazione delle nuove obbligazioni presso la Securities and Exchange Commission e per la loro inclusione nei listini della Borsa di New York.

Art. 11.

Le obbligazioni e le cedole del prestito 7 % di cui ai regi decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, non circolanti all'estero, come alle premesse del presente decreto, ed escluse dal cambio con le nuove obbligazioni, saranno annullate mediante perforazione, salvo regolamento con gli aventi diritto.

Art. 12.

Un atto di emissione (*General Bond*) redatto in lingua inglese e contenente le condizioni delle emittende obbligazioni e ogni altra norma regolatrice dell'emissione, con il pieno e formale impegno assunto dallo Stato italiano per la puntuale osservanza di dette condizioni e norme, firmato in nome dello Stato dal Ministro per il tesoro, sarà depositato presso l'agente finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1947*
*Registro Tesoro n.* 10, *foglio n* 206. — GRIMALDI

(5196)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U.S.A. dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dai comuni di Roma e di Milano e dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, concernente la sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del sopra citato decreto legislativo, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a provvedere, mediante la emissione di proprie obbligazioni trentennali in dollari, alla sistemazione — anche per quanto riguarda gli interessi arretrati — ed alla conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli Stati Uniti d'America dal Consorzio stesso, dai comuni di Roma e di Milano e dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Viste le proposte del Consorzio di credito per le opere pubbliche relative alle condizioni e modalità della predetta emissione di obbligazioni trentennali in dollari, da offrirsi in cambio di quelle delle emissioni effettuate negli Stati Uniti d'America dagli enti suindicati, e a soddisfacimento dei relativi interessi scaduti e non pagati fino al 1° gennaio 1947;

Considerato che il residuo ammontare capitale delle obbligazioni emesse dai quattro enti suddetti, tuttora circolante all'estero (al netto, cioè, di quelle in possesso degli enti emittenti e della liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nonchè di quelle depositate dagli emittenti stessi in conto rate di ammortamento di scadenza durante il periodo bellico) ammonta complessivamente a dollari 26.354.200, salve le eventuali diminuzioni di tale cifra derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in Italia in materia di cessione obbligatoria di titoli italiani emessi all'estero, e ciò sulla base dei dati risultanti all'Ufficio italiano dei cambi, concordanti con quelli assunti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, e qui appresso rispettivamente indicati:

*a*) dollari 2.708.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7 % - Serie « B » ventennale - del prestito estero (quota in dollari) del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con scadenza 1° marzo 1947;

*b*) dollari 13.146.900 di capitale nominale per le obbligazioni 6,50 % del prestito estero venticinquennale « Città di Milano », con scadenza 1° aprile 1952;

*c*) dollari 9.926.800 di capitale nominale per le obbligazioni 6,50 % del prestito estero venticinquennale « Città di Roma », con scadenza 1° aprile 1952;

*d*) dollari 572.500 di capitale nominale per le obbligazioni 7 % - Serie « A » venticinquennale - del prestito estero dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con scadenza 1° ottobre 1952;

Considerato che gli interessi insoluti sul predetto capitale nominale circolante all'estero decorrono dal 1° marzo 1940 per le obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dal 1° aprile 1940 per le altre tre emissioni suindicate, e che l'importo di tali interessi maturati fino al 1° gennaio 1947, si ragguaglia, per ogni 1000 dollari di capitale e con l'arrotondamento d'uso negli Stati Uniti d'America, a dollari 478,30 per le obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a dollari 438,70 per quelle delle emissioni « Città di Milano » e « Città di Roma », e a dollari 472,50 per quelle dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, e così, complessivamente, a dollari 11.688.174,84;

Considerato che da tale somma di dollari 11.688.174,84 è da detrarsi l'ammontare di dollari 799.181, rappresentante il valore di cedole appartenenti a titoli in circolazione all'estero, ma possedute in amministrazione dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e che pertanto l'importo degli interessi oggetto della sistemazione e conversione, nei confronti della circolazione obbligazionaria all'estero, si riduce a dollari 10.888.993,84;

Ritenuto che, pertanto, il complessivo ammontare massimo delle obbligazioni delle quattro emissioni di cui trattasi, da considerare circolante all'estero, e dei relativi interessi scaduti e non pagati al 1° gennaio 1947, può determinarsi in cifra non superiore, in ogni caso, a dollari 37.243.193,84;

Ritenuta l'opportunità di limitare per intanto la sistemazione e conversione alle quattro emissioni predette, stabilendo nella cifra arrotondata di dollari 37.243.200 l'ammontare massimo delle nuove obbligazioni trentennali del Consorzio di credito per le opere

pubbliche da offrirsi in cambio di quelle in circolazione all'estero delle emissioni stesse e a soddisfacimento dei relativi interessi come sopra indicati, con riserva di provvedere con successivi decreti a quanto occorra per la eventuale sistemazione e conversione, ad opera del Consorzio di credito per le opere pubbliche, delle altre emissioni di obbligazioni e degli altri prestiti contemplati nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, sono approvate le seguenti condizioni e modalità della nuova emissione di obbligazioni trentennali in dollari che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare a norma del primo comma dell'art. 2 del decreto stesso:

*a*) le obbligazioni, che porteranno la denominazione di « Obbligazioni estere trentennali del 1947, con fondo di ammortamento, garantite dalla Repubblica italiana « Italian Credit Consortium for Public Works, 30-Year Guaranteed External Sinking Fund Bonds of 1947) saranno emesse dal Consorzio per un capitale nominale pari all'ammontare delle obbligazioni in circolazione all'estero delle quattro emissioni indicate nelle premesse del presente decreto, che saranno presentate per il cambio, e delle relative cedole rappresentanti gli interessi come sopra scaduti e non pagati; ed in ogni caso per un capitale nominale non eccedente l'importo globale di dollari 37.243.200, in cifra arrotondata.

Le scadenze del termine entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di cambio (non anteriore, in ogni caso, al 1° gennaio 1949) dovrà essere contemporanea a quella che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro per il cambio delle obbligazioni del prestito 7 % di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1947, n. 303616;

*b*) le suddette nuove obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche avranno la data e la decorrenza del 1° gennaio 1947 e frutteranno l'interesse annuo dell'1 % dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1949, del 2 % annuo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951, e del 3 % annuo dal 1° gennaio 1952 in poi. L'interesse sarà pagabile a rate semestrali posticipate con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno; la rata di interesse con scadenza al 1° luglio 1947 sarà pagata al momento della consegna delle nuove obbligazioni in cambio di quelle attualmente in circolazione;

*c*) le obbligazioni saranno rappresentate da titoli dei tagli da 1000, 500, 400 e 100 dollari e saranno corredate di cedole pel pagamento degli interessi. Esse potranno essere rese nominative solo per quanto concerne il capitale. I titoli definitivi saranno allestiti in Italia e, in attesa dell'allestimento di essi, ai richiedenti il cambio delle vecchie obbligazioni potranno essere consegnati titoli provvisori, che saranno allestiti negli Stati Uniti d'America. Per le somme inferiori a 100 dollari, saranno emessi certificati frazionari al portatore (*scrip certificates*), commutabili in obbligazioni dei tagli previsti se consegnati, per un corrispondente ammontare, entro il 1° gennaio 1955, ovvero, qualora l'offerta di cambio resti aperta oltre il 1° gennaio 1949, entro sei anni dalla data di chiusura dell'offerta stessa;

*d*) i titoli, sia provvisori che definitivi, recheranno esplicita dichiarazione di garanzia, sottoscritta a nome della Repubblica italiana con firma in fac-simile del Ministro per il tesoro, e controfirmata a mano da un rappresentante della Repubblica italiana (Ministero del tesoro), che sarà all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale;

*e*) il Consorzio di credito per le opere pubbliche affiderà alla Banca J. P. Morgan & Co. Inc. di New York, l'incarico di agente finanziario dell'emissione. Esso agente finanziario sarà autorizzato ad autenticare le nuove obbligazioni, sia provvisorie che definitive, ed i certificati frazionari, ad effettuare le operazioni di cambio e ad espletare i vari servizi necessari per la gestione della nuova emissione.

Incarichi speciali potranno dal Consorzio di credito per le opere pubbliche essere affidati ad altre banche, nazionali od estere, qualora se ne ravvisi la opportunità;

*f*) un fondo di ammortamento della nuova emissione sarà costituito, presso l'agente finanziario, mediante versamento a quest'ultimo delle seguenti percentuali semestrali del capitale nominale complessivo delle obbligazioni emesse e di quelle da emettersi in commutazione dei certificati frazionari, perchè siano destinate all'acquisto di obbligazioni dell'emissione stessa a prezzo non superiore al valore nominale, aumentato dei relativi interessi maturati, ovvero al rimborso alla pari mediante sorteggio, qualora non sia possibile l'acquisto sul mercato alle condizioni predette:

il $\frac{1}{2}$ % entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 15 giugno 1952 fino al 15 dicembre 1956 incluso;

l'1 % entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.

In aggiunta a dette percentuali, e con la medesima destinazione, verrà versato all'agente finanziario, alle stesse date, un ammontare uguale all'interesse semestrale dovuto alla prossima scadenza su tutte le obbligazioni che siano state come sopra acquisite al fondo di ammortamento. Il pagamento delle suddette rate del fondo di ammortamento potrà essere anticipato, nel qual caso verrà corrispondentemente ridotto l'ammontare delle rate future;

*g*) dopo scaduto il termine per il cambio, sarà in facoltà del Consorzio di procedere, con un preavviso di 30 giorni, al riscatto totale del complessivo ammontare delle nuove obbligazioni al loro valore nominale, aumentato degli interessi maturati;

*h*) l'importo degli interessi sulle obbligazioni, da trasferire semestralmente all'agente finanziario, comprendente anche l'ammontare di essi destinato al fondo di ammortamento, ai sensi del precedente paragrafo *f*), sarà commisurato:

1) fino a che resterà aperta l'offerta di cambio, all'ammontare massimo dell'emissione, previsto nel paragrafo *a*) del presente articolo;

2) per il periodo successivo alla chiusura dell'offerta di cambio all'ammontare delle obbligazioni emesse e consegnate e di quelle da emettersi a fronte dei certificati frazionari.

L'eventuale eccedenza delle somme corrisposte come al precedente numero 1) rispetto all'importo degli interessi dovuti alle singole scadenze sulle obbligazioni effettivamente emesse o da emettersi sarà accreditata al fondo di ammortamento ed imputata in conto delle rate future, dovute per il fondo stesso, ai sensi del precedente paragrafo *f*);

*i*) il capitale e gli interessi saranno pagabili in New York City, in moneta degli Stati Uniti d'America, quale risulterà legalmente in circolazione, all'epoca del pagamento, per il soddisfacimento dei debiti pubblici e privati, e, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, numero 921, non saranno assoggettati ad alcuna deduzione per imposte o tasse italiane;

*l*) la valuta in dollari occorrente per il pagamento degli interessi sulle nuove obbligazioni e delle percentuali per il fondo di ammortamento, ai sensi dei precedenti paragrafi *f*) e *h*), sarà somministrata dalla Repubblica italiana (Ministero del tesoro) e versata alla Banca d'Italia, a rate mensili di importo pari ad un sesto delle somme semestrali come sopra dovute all'agente finanziario, per essere accantonata in uno speciale conto vincolato al servizio delle obbligazioni e trasferita semestralmente all'agente finanziario medesimo;

*m*) tutte le condizioni e modalità di cui al presente articolo e le norme esecutive regolatrici delle emittende obbligazioni formeranno oggetto, nei confronti dei portatori delle obbligazioni, di un atto di emissione (*General Bond*) compilato in lingua inglese, da depositarsi negli Stati Uniti d'America presso l'agente finanziario. Tale atto attesterà anche il pieno e formale impegno assunto dalla Repubblica italiana a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi e del puntuale adempimento di tutte le suddette condizioni, modalità e norme, e sarà a tal fine sottoscritto anche dal Ministero del tesoro.

### Art. 2.

A cura del Consorzio di credito per le opere pubbliche e con il concorso del rappresentante del Tesoro italiano, che sarà all'uopo delegato, saranno esperite le pratiche necessarie per la registrazione delle nuove obbligazioni presso la Securities and Exchange Commission e per la loro inclusione nei listini della Borsa di New York.

### Art. 3.

Sono escluse dal cambio con le nuove obbligazioni trentennali del Consorzio di credito per le opere pubbliche le obbligazioni e cedole delle quattro emissioni di cui trattasi non circolanti all'estero, come alle premesse del presente decreto, le quali, a tal fine, saranno opportunamente stampigliate o annullate, salvo regolamento con gli aventi diritto.

### Art. 4.

Con apposite convenzioni e successivi provvedimenti ministeriali sarà provveduto all'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, in dipendenza sia delle somministrazioni contemplate nel paragrafo *l*) del precedente articolo 1, sia di tutte le altre operazioni previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1947*
*Registro Tesoro n. 10, foglio n. 205.* — GRIMALDI

(5198)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.

**Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U.S.A. dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e da talune società italiane.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, concernente la sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è autorizzato a provvedere, mediante emissione di proprie obbligazioni trentennali in dollari, alla sistemazione, anche per quanto riguarda gli interessi arretrati, ed alla conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli Stati Uniti d'America dall'Istituto stesso e da Società italiane, nonchè di altri prestiti prebellici a lunga scadenza ivi contratti da queste ultime, obbligazioni e prestiti la cui ammissione . detta sistemazione e conversione è da determinarsi dal Ministro per il tesoro;

Viste le proposte dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità relative alla sistemazione e conversione di 12 prestiti obbligazionari, nonchè le condizioni e le modalità delle nuova emissione di obbligazioni trentennali in dollari, da offrire in cambio di quelle dei prestiti suddetti, tuttora circolanti all'estero, ed a soddisfacimento dei relativi interessi scaduti e non pagati fino al 1° gennaio 1947;

Considerato che il residuo ammontare capitale delle obbligazioni dei 12 prestiti suaccennati, tuttora circolante all'estero (al netto, cioè di quelle in possesso degli emittenti e della liquidazione dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, nonchè di quelle depositate dagli emittenti stessi in conto rate di ammortamento di scadenza durante il periodo bellico) ammonta com-

plessivamente a dollari 39.476.390, salvo le eventuali diminuzioni di tale cifra derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in Italia in materia di cessione obbligatoria di titoli italiani emessi all'estero, e ciò sulla base dei dati risultanti all'Ufficio italiano dei cambi, concordanti con quelli assunti dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, e qui appresso rispettivamente indicati:

1) dollari 7.909.500 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero venticinquennale in dollari dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con scadenza 1° gennaio 1952, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° gennaio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 490 per ogni 1000 dollari di capitale;

2) dollari 2.085.500 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero venticinquennale in dollari della Società adriatica di elettricità, con scadenza 1° aprile 1952, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° aprile 1940 e si ragguagliano fino al 1° gennaio 1947, a dollari 472,50 per ogni 1000 dollari di capitale;

3) dollari 5.494.000 di capitale nominale per le obbligazioni 6,50% del prestito estero ipotecario in dollari della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), con scadenza 1° aprile 1960, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° aprile 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 438,70 per ogni 1000 dollari di capitale;

4) dollari 2.888.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari della Società lombarda per distribuzione di energia elettrica, con scadenza 1° dicembre 1952, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° giugno 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 460,80 per ogni 1000 dollari di capitale;

5) dollari 2.006.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari dell'ex Società idroelettrica dell'Isarco (ora Società idroelettrica Piemonte), con scadenza 1° maggio 1952, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° maggio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 466,70 per ogni 1000 dollari di capitale;

6) dollari 8.768.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari trentacinquennale della Società meridionale di elettricità, con scadenza 1° aprile 1952, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° aprile 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 472,50 per ogni 1000 dollari di capitale;

7) dollari 2.632.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari della Società unione esercizi elettrici, con scadenza 1° dicembre 1956, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° giugno 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 460,80 per ogni 1000 dollari di capitale;

8) dollari 5.032.000 di capitale nominale per le obbligazioni 6,50% del prestito estero ipotecario in dollari della « Terni - Società per l'industria e l'elettricità », con scadenza 1° febbraio 1953, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° febbraio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 449,60 per ogni 1000 dollari di capitale;

9) dollari 255.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari della Società fabbrica automobili Isotta Fraschini, con scadenza 1° giugno 1942, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° giugno 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 460,80 per ogni 1000 dollari di capitale;

10) dollari 1.032.000 di capitale nominale per le obbligazioni 6,50% del prestito estero ipotecario in dollari della Società Ercole Marelli & C., con scadenza 1° novembre 1953, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° maggio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 433,30 per ogni 1000 dollari di capitale;

11) dollari 984.000 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in dollari della Società Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, con scadenza 1° febbraio 1954, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° febbraio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 484,20 per ogni 1000 dollari di capitale;

12) dollari 390.390 di capitale nominale per le obbligazioni 7% del prestito estero ipotecario in lire, commutabili in dollari al cambio di 3,64 centesimi di dollaro per ogni lira, della Società anonima Benigno Crespi (ora Società stabilimenti tessili italiani), con scadenza 1° maggio 1956, su cui gli interessi insoluti decorrono dal 1° maggio 1940 e si ragguagliano, fino al 1° gennaio 1947, a dollari 466,70 per ogni 1000 dollari di capitale;

Considerato che il complessivo ammontare degli interessi maturati e non corrisposti fino al 1° gennaio 1947 sul sopraindicato capitale nominale di dollari 39.476.390 di obbligazioni circolanti all'estero dei prestiti su elencati, ascende, sulla base delle anzidette percentuali, calcolate con gli arrotondamenti di uso negli Stati Uniti d'America, a dollari 18.379.672,36, dalla quale somma è peraltro da detrarsi l'ammontare di dollari 2.750.082,06, rappresentante il valore di cedole appartenenti a titoli in circolazione all'estero, ma possedute in amministrazione dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, cosicchè l'importo degli interessi oggetto della sistemazione e conversione, nei confronti della circolazione obbligazionaria all'estero, si riduce a dollari 15.629.590,30;

Ritenuto che, pertanto, il complessivo ammontare massimo delle obbligazioni dei 12 prestiti di cui trattasi, da considerare circolante all'estero, e dei relativi interessi scaduti e non pagati al 1° gennaio 1947, può determinarsi in cifra non superiore, in ogni caso, a dollari 55.105.980,30;

Ritenuta l'opportunità di limitare per intanto la sistemazione e conversione alle 12 emissioni suddette, stabilendo nella cifra arrotondata in dollari 55.106.000, l'ammontare massimo delle nuove obbligazioni trentennali dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, da offrirsi in cambio di quelle in circolazione all'estero delle emissioni stesse ed a soddisfacimento dei relativi interessi come sopra indicati, con riserva

di provvedere con successivi decreti a quanto occorra per l'eventuale sistemazione e conversione, ad opera dello stesso Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, di altre emissioni di obbligazioni e di altri prestiti, rientranti nelle categorie contemplate nell'art. 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla sistemazione e conversione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, le 12 emissioni di obbligazioni, indicate nelle premesse del presente decreto, effettuate negli Stati Uniti d'America dallo Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e dalle sopraelencate Società italiane.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, sono approvate le seguenti condizioni e modalità della nuova emissione di obbligazioni trentennali in dollari che l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è autorizzato ad effettuare a norma del primo comma dell'art. 3 del decreto stesso:

*a*) le obbligazioni — che porteranno la denominazione di « Obbligazioni estere trentennali del 1947 con fondo di ammortamento, garantite dalla Repubblica italiana » (Italian Public Utility Credit Institute, 30-year Guaranteed External Sinking Fund Bonds of 1947) — saranno emesse dall'Istituto per un capitale nominale pari all'ammontare delle obbligazioni in circolazione all'estero delle 12 emissioni indicate nelle premesse del presente decreto, che saranno presentate per il cambio, e delle relative cedole rappresentanti gli interessi come sopra scaduti e non pagati ed in ogni caso per un capitale nominale non eccedente l'importo globale di dollari 55.106.000, in cifra arrotondata.

La scadenza del termine entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di cambio (non anteriore, in ogni caso, al 1° gennaio 1949) dovrà essere contemporanea a quella che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro per il cambio delle obbligazioni del prestito 7% di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, ai sensi dell'ultimo comma del l'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1947, n. 303616;

*b*) le suddette nuove obbligazioni dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità avranno la data e la decorrenza del 1° gennaio 1947 e frutteranno l'interesse annuo dell'1% dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1949, del 2% annuo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951, e del 3% annuo dal 1° gennaio 1952 in poi. L'interesse sarà pagabile a rate semestrali posticipate con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno; la rata di interesse con scadenza al 1° luglio 1947 sarà pagata al momento della consegna delle nuove obbligazioni in cambio di quelle attualmente in circolazione;

*c*) le obbligazioni saranno rappresentate da titoli dei tagli da 1000, 500, 400 e 100 dollari e saranno corredate di cedole pel pagamento degli interessi. Esse potranno essere rese nominative solo per quanto concerne il capitale. I titoli definitivi saranno allestiti in Italia e, in attesa dell'allestimento di essi, ai richiedenti il cambio delle vecchie obbligazioni potranno essere consegnati titoli provvisori, che saranno allestiti negli Stati Uniti d'America. Per le somme inferiori a 100 dollari, saranno emessi certificati frazionari al portatore (*scrip certificates*), commutabili in obbligazioni dei tagli previsti, se consegnati, per un corrispondente ammontare, entro il 1° gennaio 1955, ovvero, qualora l'offerta di cambio resti aperta oltre il 1° gennaio 1949, entro sei anni dalla data di chiusura dell'offerta stessa;

*d*) i titoli, sia provvisori che definitivi, recheranno esplicita dichiarazione di garanzia, sottoscritta a nome della Repubblica italiana con firma in fac-simile del Ministro per il tesoro e controfirmata a mano da un rappresentante della Repubblica italiana (Ministero del tesoro), che sarà all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale;

*e*) l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità affiderà alla Chase National Bank of the City of New York l'incarico di agente finanziario dell'emissione. Esso agente finanziario sarà autorizzato ad autenticare le nuove obbligazioni, sia provvisorie che definitive, ed i certificati frazionari, ad effettuare le operazioni di cambio e ad espletare i vari servizi necessari per la gestione della nuova emissione.

Incarichi speciali potranno dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità essere affidati ad altre banche, nazionali od estere, qualora se ne ravvisi la opportunità;

*f*) un fondo di ammortamento della nuova emissione sarà costituito, presso l'agente finanziario, mediante versamento a quest'ultimo delle seguenti percentuali semestrali del capitale nominale complessivo delle obbligazioni emesse e di quelle da emettersi in commutazione dei certificati frazionari, perchè siano destinate all'acquisto di obbligazioni dell'emissione stessa a prezzo non superiore al valore nominale, aumentato dei relativi interessi maturati, ovvero al rimborso alla pari mediante sorteggio, qualora non sia possibile l'acquisto sul mercato alle condizioni predette:

il 1/2 % entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 15 giugno 1952 fino al 15 dicembre 1956 incluso;

l' 1% entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.

In aggiunta a dette percentuali, e con la medesima destinazione, verrà versato all'agente finanziario, alle stesse date, un ammontare uguale all'interesse semestrale dovuto alla prossima scadenza su tutte le obbligazioni che siano state come sopra acquisite al fondo di ammortamento. Il pagamento delle suddette rate di ammortamento potrà essere anticipato, nel qual caso verrà corrispondentemente ridotto l'ammontare delle rate future;

*g*) dopo scaduto il termine per il cambio, sarà in facoltà dell'Istituto di procedere, con un preavviso di

30 giorni, al riscatto totale del complessivo ammontare delle nuove obbligazioni al loro valore nominale, aumentato degli interessi maturati;

*h*) l'importo degli interessi sulle obbligazioni, da trasferire semestralmente all'agente finanziario, comprendente anche l'ammontare di essi destinato al fondo di ammortamento, ai sensi del precedente paragrafo *f*), sarà commisurato:

1) fino a che resterà aperta l'offerta di cambio, all'ammontare massimo dell'emissione, previsto nel paragrafo *a*) del presente articolo;

2) per il periodo successivo alla chiusura della offerta di cambio, all'ammontare delle obbligazioni emesse e consegnate e di quelle da emettersi a fronte dei certificati frazionari.

L'eventuale eccedenza delle somme corrisposte come al precedente numero 1) rispetto all'importo degli interessi dovuti alle singole scadenze sulle obbligazioni effettivamente emesse o da emettersi, sarà accreditata al fondo di ammortamento ed imputata in conto delle rate future, dovute per il fondo stesso, ai sensi del precedente paragrafo *f*);

*i*) il capitale e gli interessi saranno pagabili in New York City, in moneta degli Stati Uniti d'America, quale risulterà legalmente in circolazione, all'epoca del pagamento, per il soddisfacimento dei debiti pubblici e privati, e, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, non saranno assoggettati ad alcuna deduzione per imposte o tasse italiane;

*l*) la valuta in dollari occorrente per il pagamento degli interessi sulle nuove obbligazioni e delle percentuali per il fondo di ammortamento, ai sensi dei precedenti paragrafi *f*) e *h*), sarà somministrata dalla Repubblica italiana (Ministero del tesoro) e versata alla Banca d'Italia, a rate mensili di importo pari ad un sesto delle somme semestrali come sopra dovute all'agente finanziario, per essere accantonata in uno speciale conto vincolato al servizio delle obbligazioni e trasferita semestralmente all'agente finanziario medesimo;

*m*) tutte le condizioni e modalità di cui al presente articolo e le norme esecutive regolatrici delle emittende obbligazioni formeranno oggetto, nei confronti dei portatori delle obbligazioni, di un atto di emissione (*General Bond*) compilato in lingua inglese, da depositarsi negli Stati Uniti d'America presso l'agente finanziario. Tale atto attesterà anche il pieno e formale impegno assunto dalla Repubblica italiana a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi e del puntuale adempimento di tutte le suddette condizioni, modalità e norme, e sarà a tal fine sottoscritto anche dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

A cura dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e con il concorso del rappresentante del Tesoro italiano, che sarà all'uopo delegato, saranno esperite le pratiche necessarie per la registrazione delle nuove obbligazioni presso la Securities and Exchange Commission e per la loro inclusione nei listini della Borsa di New York.

Art. 4.

Sono escluse dal cambio con le nuove obbligazioni trentennali dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità le obbligazioni e cedole delle 12 emissioni di cui trattasi non circolanti all'estero, come alle premesse del presente decreto, le quali, a tal fine, saranno opportunamente stampigliate o annullate, salvo regolamento con gli aventi diritto.

Art. 5.

Con apposite convenzioni e successivi provvedimenti ministeriali sarà provveduto all'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, in dipendenza sia delle somministrazioni contemplate nel paragrafo l) del precedente art. 2, sia di tutte le altre operazioni previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1947
*Registro Tesoro n.* 10, *foglio n.* 207. — GRIMALDI

(5199)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.
**Autorizzazione all'Ambasciatore d'Italia a Washington e ad altri funzionari a compiere gli atti relativi alla emissione delle obbligazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, concernente la sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America;

Considerata l'urgenza di delegare specifici rappresentanti negli Stati Uniti d'America, che possano tempestivamente adempiere a tutti gli atti che dovranno ivi compiersi a nome del Ministro per il tesoro della Repubblica italiana per l'effettuazione della emissione di obbligazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo, ed a quanto possa conseguentemente occorrere per l'attuazione in America delle operazioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 921;

Visti gli articoli 1, 4 e 6 (2° comma) del predetto decreto legislativo n. 921;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

L'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America, Alberto Tarchiani, o chiunque altro ricopra, in qualsiasi momento, la carica predetta;

Il Console generale d'Italia a New York Luigi Nardi e il Console aggiunto Girolamo Vitelli, o chiunque altro ricopra, in qualsiasi momento, le cariche predette;

L'Addetto commerciale presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, Vincenzo Vogliolo, o chiunque a loro ricopra, in qualsiasi momento, la carica predetta;

sono autorizzati, disgiuntamente, in vece e nel nome del Ministro per il tesoro, ad impegnare la Repubblica italiana negli Stati Uniti d'America per adempiere le operazioni demandate al Ministro stesso per l'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.

In particolare i suddetti sono autorizzati:

1) a compiere quanto sarà necessario, in relazione alle emissioni di cui trattasi ed al cambio delle vecchie obbligazioni oggetto della sistemazione e conversione, per ottemperare alle leggi e regolamenti in vigore negli Stati Uniti d'America, ivi espressamente inclusa la facoltà: *a*) di firmare e corredare di bollo la dichiarazione di registrazione, ai sensi del « Securities Act » del 1933, e le eventuali aggiunte e varianti alla medesima, per quanto riguarda sia la emissione di obbligazioni della Repubblica italiana, sia la garanzia dello Stato italiano alle emissioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità; *b*) di depositare presso la Securities and Exchange Commission detta dichiarazione di registrazione, le eventuali aggiunte e varianti e tutti i relativi documenti ed allegati; *c*) di agire singolarmente quali rappresentanti autorizzati della Repubblica negli Stati Uniti d'America con specifico riguardo alla dichiarazione di registrazione di cui trattasi ed alle eventuali relative aggiunte e varianti;

2) a controfirmare le obbligazioni, sia provvisorie che definitive, della Repubblica italiana, ed a curarne la consegna all'agente finanziario dell'emissione negli Stati Uniti d'America, nonchè a controfirmare la dichiarazione di garanzia della Repubblica italiana sulle obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, obbligazioni e dichiarazione di garanzia che saranno conformi al testo riportato nei rispettivi atti di emissione (*General Bonds*), sottoscritti dal Ministro per il tesoro;

3) a fare quanto possa essere necessario o conveniente, sia perchè le obbligazioni delle sopra menzionate emissioni vengano ammesse alle quotazioni presso la Borsa di New York e registrate a norma del « Securities Exchange Act » del 1934, sia al fine di qualificare le obbligazioni stesse a norma delle leggi sui titoli di alcuni o di tutti i diversi Stati negli Stati Uniti d'America;

4) a perfezionare, sottoscrivere, autenticare e consegnare a nome del Ministro per il tesoro della Repubblica italiana, quale obbligata o garante, gli atti e documenti che fossero da essi ritenuti necessari od opportuni per dare attuazione alle sopra indicate emissioni di obbligazioni ed a quanto ad esse comunque si riferisca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1947*
*Registro Tesoro n. 10, foglio n. 208.* — GRIMALDI

(5197)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4103390) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.